




COMUNE DI LARCIANO (PT)

INGEGNERIZZAZIONE



INNOVAZIONE TECNOLOGICA

STUDIO TECNICO MALENTACCHI JULIO

Via Vecchia Fiorentina 1° tr. n.217 – 51039 – Quarrata (PT)

Tel/Fax 0573/737537 Cel. 3481826121

E-mail julio.malentacchi@libero.it

P.IVA 01896320478

C.F. MLNJLU80S19G713K

PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO

PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
ILLUMINAZIONE INTERNA IMMOBILI COMUNALI

Oggetto

1° LOTTO

PALAZZO COMUNALE Piazza Vittorio Veneto n.1 Larciano (PT)

BIBLIOTECA COMUNALE Via Giacomo Puccini n.115/c Larciano (PT)

SCUOLA DELL'INFANZIA BICCIMURRI Via G. Matteotti n.1241 Larciano (PT)

Capitolato speciale d'appalto

1.17

Data

30 Luglio 2019

Revisione

Il Progettista

Per. Ind. Julio Malentacchi

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
E
SPECIFICHE TECNICHE PRESTAZIONALI

Indice

CAPITOLO I - Oggetto ed ammontare dell'appalto – forma e principali dimensioni delle opere

- Art. 1 - Oggetto e durata dell'appalto.
- Art. 2 - Ammontare dell'appalto
- Art. 3 - Variazioni alle opere progettate

CAPITOLO II - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto e modo di valutare i lavori

- Art. 4 - Documenti che fanno parte del contratto.
- Art. 5 - Leggi e Normative di riferimento per l'esecuzione dei lavori in appalto
- Art. 6 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto.
- Art. 7 - Fallimento dell'appaltatore
- Art. 8 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio – Direttore dei lavori
- Art. 9 - Qualificazione dell'impresa
- Art. 10 - Modalità di stipulazione e criterio di aggiudicazione del contratto
- Art. 11 - Garanzia provvisoria
- Art. 12 - Garanzia definitiva
- Art. 13 - Disciplina del subappalto
- Art. 14 – Responsabilità in materia di subappalto
- Art. 15 - Pagamento dei subappaltatori
- Art. 16 - Cartelli all'esterno dei cantieri
- Art. 17 - Trattamento dei lavoratori
- Art. 18 - Coperture assicurative
- Art. 19 - Consegna dei lavori
- Art. 20 - Sospensioni e proroghe
- Art. 21 - Penali in caso di ritardo
- Art. 22 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
- Art. 23 - Risoluzione del contratto per reati accertati
- Art. 24 - Facoltà di subentro
- Art. 25 - Piani di sicurezza
- Art. 26 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 27 - Danni per causa di forza maggiore
- Art. 28 - Sicurezza nel cantiere durante l'esecuzione dei lavori
- Art. 29 - Durata giornaliera dei lavori – Lavoro straordinario e notturno
- Art. 30 - Anticipazioni e pagamenti in acconto
- Art. 31 - Contabilizzazione delle opere
- Art. 32 - Pagamenti
- Art. 33 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
- Art. 34 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo
- Art. 35 - Cessione del corrispettivo di appalto
- Art. 36 - Lavori a misura
- Art. 37 - Lavori in economia
- Art. 38 – Conto finale
- Art. 39 – Collaudo – Certificato di regolare esecuzione
- Art. 40 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore – responsabilità dell'appaltatore
- Art. 41 – Certificato di collaudo
- Art. 42 – Presa in consegna dei lavori ultimati
- Art. 43 – Definizione delle controversie
- Art. 44 – Disposizioni generali relative ai prezzi unitari – Invariabilità dei prezzi – Nuovi prezzi
- Art. 45 – Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori
- Art. 46 - Proprietà degli apparecchi illuminanti e delle apparecchiature vetuste rimosse
- Art. 47 - Certificato di Regolare Esecuzione

CAPITOLO III - Specifiche Tecniche Prestazionali

Art. 48 - Tipologia degli apparecchi illuminanti e delle altre apparecchiature elettriche.

Art. 49 - Specifiche tecniche e caratteristiche illuminotecniche degli apparecchi illuminanti e delle altre apparecchiature elettriche da installare nel Palazzo comunale

Art. 50 - Specifiche tecniche e caratteristiche illuminotecniche degli apparecchi illuminanti e delle altre apparecchiature elettriche da installare nella Biblioteca comunale

Art. 51 - Specifiche tecniche e caratteristiche illuminotecniche degli apparecchi illuminanti e delle altre apparecchiature elettriche da installare nella Scuola Dell'Infanzia Biccimurri.

Art. 52 - Norme e specifiche tecniche dei materiali

Art. 53 - Qualità dei materiali .

Art. 54 - Modalità di esecuzione della posa in opera degli apparecchi illuminanti e delle altre apparecchiature elettriche.

Art. 55 - Certificazioni, pulizie, verifiche tecniche

Art. 56 - Garanzie e assistenza tecnica post-installazione.

CAPITOLO IV - Riservatezza

Art. 57 - Riservatezza

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PROGETTO : RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ILLUMINAZIONE INTERNA IMMOBILI COMUNALI
I° LOTTO STRALCIO FUNZIONALE**

CUP:

CIG:

OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel D.M. 145/2000 Capitolato Generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici.

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10.9.1982, n° 915 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalle UU.SS.LL., alle norme CEI, U.N°I., C.N°R..

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., e dal D. Lgs. n° 222/2005, in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 01.03.1991 e successive modificazioni e integrazioni riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla Legge 26 ottobre 1995 n° 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), D.P.C.M. 05.12.1997 e ss.mm.ii..

PRINCIPALI RIFERIMENTI LEGISLATIVI INERENTI L'APPALTO

- **Capitolato generale d'appalto** (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145).
- **Capitolato speciale d'appalto** articolo 53, comma 4, periodi primo e terzo, del Codice dei contratti (articoli 43, commi da 3 a 6, 138, commi 1 e 2, e 184, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)
- **D.Lgs. 09 APRILE 2008 N. 81 e s.m.i.** (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
- **D.P.R. n. 34/2000** (Decreto del Presidente della Repubblica 25.01.2000, n. 34 – Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici).
- **Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ("Codice")**
- Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)
- **D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.** relativo al "Regolamento di esecuzione ed attuazione dell'ex D.Lgs n. 163/2006. Relativamente agli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016 (tutti gli altri articoli sono abrogati dal 19 aprile 2016);
- **Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37**
Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
- **R.U.P.** (Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del Codice dei contratti e agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207).
- **Stazione Appaltante:** L'amministrazione Comunale di Larciano.

INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente tali, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori in economia e in particolare:

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- il regolamento generale approvato con il D.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- la legge regionale toscana 38/07;
- il Capitolato generale d'appalto nelle parti non abrogate;
- la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile.

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto; l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori in oggetto.

CAPITOLO I - Oggetto ed ammontare dell'appalto – forma e principali dimensioni delle opere

Art. 1 - Oggetto e durata dell'appalto.

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti relative al 1° lotto Stralcio Funzionale dei lavori di riqualificazione energetica illuminazione interna degli immobili comunali (Palazzo Comunale, Biblioteca Comunale, Scuola Dell'Infanzia Biccimurri).

L'ubicazione degli immobili Comunali interessati dagli interventi di riqualificazione energetica sono di seguito evidenziate:

- Palazzo Comunale è situato in Piazza Vittorio Veneto n. 1 – Larciano (PT);
- Biblioteca comunale è situato in Via Giacomo Puccini n. 115/c - Larciano (PT);
- Scuola Dell'Infanzia Biccimurri, è situato in Via G. Matteotti n. 1241- Larciano (PT).

Gli interventi di riqualificazione energetica dell'illuminazione interna degli immobili comunali relativi al 1° lotto Stralcio Funzionale (Palazzo Comunale, Biblioteca Comunale, Scuola Dell'Infanzia Biccimurri), consistono nel relamping di tre apparecchi illuminanti esistenti dotate di sorgenti luminose alogene, rimozione di tutti gli altri apparecchi illuminanti attualmente presenti negli immobili in questione e la successiva fornitura e posa in opera di nuovi sistemi di illuminazione più performanti a tecnologia LED.

La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al contratto.

Esse dovranno essere realizzate secondo le condizioni e prescrizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale di Appalto, in conformità degli elaborati tecnici ed ai disegni allegati e salvo più precise indicazioni che, all'atto esecutivo, possono essere impartite dalla Direzione Lavori.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo e progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Le opere e le forniture si intendono comprensive di ogni e qualsiasi onere, materiale, manodopera, mezzi ed assistenza, alla regola dell'arte, perfettamente agibili ed utilizzabili ed a norma, nel rispetto della legislazione vigente in materia.

Nell'appalto si intendono compresi e compensati nei prezzi di fornitura e posa in opera dei nuovi corpi illuminanti, l'addebito delle plafoniere dismesse, comprensive dei tubi fluorescenti, che diverranno di proprietà dell'Impresa esecutrice dei lavori la quale solleverà l'Amministrazione committente di ogni e qualsiasi onere inerente eventuali obblighi scaturenti dallo smaltimento e/o riutilizzo del materiale dismesso, nonché il carico sul mezzo, il trasporto e quant'altro necessario per l'allontanamento dei corpi illuminanti dagli edifici nei quali verranno eseguiti i lavori.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

I lavori che formano oggetto dell'appalto sono riportati nel computo metrico estimativo, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori :

I lavori dovranno essere eseguiti limitando, il più possibile le interferenze con le attività che vengono svolte negli immobili comunali interessati dai lavori, in particolare con l'attività scolastica, lavorando di preferenza anche in giornate pre-festive o festive.

Di quanto appresso l'impresa dichiarerà di averne tenuto conto ai fini della formulazione dell'offerta, rinunciando a qualsiasi pretesa di maggiorazione di costo o indennizzo.

Il contratto verrà stipulato a misura, mediante aggiudicazione con il **criterio del prezzo più basso**, offerta mediante prezzi unitari (in alternativa "ribasso percentuale" e con l'osservanza dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 relativamente alle offerte anormalmente basse. Si procederà all'esclusione automatica delle offerte risultate anomale.

I prezzi in base ai quali saranno pagati i lavori comprendono:

- a) Per gli operai: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, per la loro manutenzione, per gli infortuni, le assicurazioni sociali ed accessorie di ogni genere, per le spese di illuminazione del cantiere in caso di lavori notturni o in luoghi oscuri, le spese generali e l'utile di impresa.
- b) Per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera efficienti e pronti al loro uso, comprese le quote di ammortamento, le spese di manutenzione, il carburante, i lubrificanti, gli oli, i grassi ed i consumi di ogni genere, il personale necessario con tutti gli oneri del punto "a", gli oneri relativi ai periodi di inoperosità, le spese generali e l'utile di impresa;
- c) Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, carico, trasporto, scarico, dazi, cali, perdite, sprechi, rotture ecc., nessuna eccettuata, per darli integri e pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro. Sono comprese altresì le spese generali, l'utile di impresa e lo smaltimento del materiale di risulta presso la discarica autorizzata.

L'offerta presentata deve intendersi, inoltre, comprensiva degli ulteriori oneri derivanti:

1. dalla natura, dalla consistenza e dalle condizioni e limitazioni imposte dal luogo di lavoro;
2. dal raggiungimento del cantiere e dalla formazione del cantiere stesso; non saranno computate in alcun modo economie che contemplino tempi di raggiungimento del cantiere e/o pause derivanti dallo spostamento del cantiere, né economie per fermi macchina;

3. dallo smaltimento, in siti autorizzati tutti i materiali di risulta delle lavorazioni;
4. dall'esecuzione di tutte le opere provvisoriale, dei cartelli di avviso ect.;

I prezzi offerti sotto le condizioni del contratto e del presente capitolato speciale, si intendono accettati dall'Affidatario in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio, quindi sono fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

Nel formulare la propria offerta, l'impresa partecipante dovrà tenere conto degli obblighi derivanti dal presente appalto.

I lavori dovranno essere eseguiti **entro 90 giorni naturali e consecutivi**, a partire dall'affidamento definitivo dell'appalto.

Art. 2 – Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo dei lavori a misura (parte dei quali soggetti a ribasso d'asta e parte riguardanti gli oneri per la sicurezza e salute non soggetti ma compresi nell'appalto, ammonta ad €. 57.224,52 (€uro cinquantasettemiladuecentoventiquattro/52).

L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella:

	Importi in euro	A CORPO (C)	A MISURA (M)	TOTALE (C + M)
1	Importo esecuzione lavori	-	€ 55.724,52	-
2	Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso)	-	€ 1.500,00	-
TOT ..	IMPORTO TOTALE APPALTO	-	€ 57.224,52	-
	Percentuale incidenza mano d'opera	Importo €6.557,47 Percentuale 11,77 %		

Percentuale incidenza mano d'opera

Il costo della mano d'opera per il presente appalto ammonta ad €.6557,47, corrispondente all' 11,77 % dell'ammontare dell'importo dei lavori.

L'importo complessivo relativo ai costi per la sicurezza, ammonta a €1.500,00 (millecinquecento/00)evidenziati nel bando di gara, non soggetto al ribasso d'asta e verrà pagato ad ogni stato di avanzamento in proporzione percentuale all' avanzamento dei lavori.

Con la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore dichiara espressamente di aver tenuto conto nella presentazione dell'offerta di tutti gli oneri (esplicitati o meno) posti a suo carico e di ritenersi per gli stessi totalmente compensato con l'importo, da ridurre del ribasso d'asta.

Di seguito si evidenzia il quadro economico complessivo del Progetto Definitivo - Esecutivo 1° Lotto Stralcio Funzionale, relativo ai lavori di riqualificazione energetica dell'Illuminazione Interna degli immobili Comunali (Palazzo Comunale - Biblioteca Comunale – Scuola Dell'Infanzia Biccimurri).

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO I° LOTTO Stralcio Funzionale

	DESCRIZIONE	IMPORTI	
A)	Importo lavori a base d'asta I° Lotto	€ 55.724,52	
	Costo per la sicurezza non soggetto a ribasso	€ 1.500,00	
	TOTALE IMPORTO LAVORI A)	€ 57.224,52	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE PER:		
	I.V.A. 10%	€ 5.722,45	
	Spese tecniche assistenza DDLL, contabilità, sicurezza lavori, compreso IVA e Cassa di Previdenza	€ 3.201,22	
	Spese per lavori /prestazioni in economia compreso IVA	€ 500,00	
	Incentivo progettaz. Interna 2%	€ 1.040,00	
	Imprevisti, arrotondamenti	€ 2.281,81	
	Contributo ANAC	€ 30,00	
A+B	TOTALE PROGETTO	€ 70.000,00	

	DESCRIZIONE	IMPORTI
1	Importo lavori a base d'asta I° Lotto	€ 55.724,52
2	Oneri per l'attuazione dei Piani di sicurezza sicurezza non soggetto a ribasso	€ 1.500,00
A	TOTALE IMPORTO LAVORI (1+2)	€ 57.224,52

I lavori sono riconducibili , ai sensi del D.P.R. n. 207 del 2010, alla seguente categoria specifica :

(OS 30 Impianti interni elettrici , telefonici, radiotelefonici e televisivi)

La suddetta categoria costituisce indicazione per il rilascio della Dichiarazione di Conformità di cui al D.M. 37/2008.

La categoria di cui al comma 1 è costituita da lavorazioni omogenee.

Le relative lavorazioni sono subappaltabili nei limiti previsti all'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e S.M.I.

Dichiarazioni e certificazioni.

Al termine dei lavori dovranno essere emessi e rilasciati dall'installatore i seguenti documenti:

- dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/2008 degli impianti elettrici realizzati;
- certificazioni di prodotto e garanzie, relativi alle apparecchiature installate.

Le apparecchiature fornite, gli impianti elettrici realizzati e le relative prestazioni di funzionamento devono godere di una garanzia non inferiore a due anni a far data dal Certificato di Regolare Esecuzione.

Qualsiasi dichiarazione, certificazione o documentazione richiesta dovrà essere fornita alla A.C. senza alcun ulteriore compenso.

Art. 3 - Variazioni alle opere progettate

L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato Generale (D.M. 145/21.12.2000), come previsto dal D. Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii., e per le parti non in contrasto con il Codice degli Appalti, dal DPR n° 207 del 05.10.2010 e da tutte le altre Leggi Statali e Regionali in materia di Opere Pubbliche, e con quanto previsto nel presente Capitolato Speciale di Appalto.

Non sono considerati varianti e modificazioni gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio e che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie dell'appalto, sempreché non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

Le varianti derivanti da errori od omissioni in sede di progettazione sono quelle di cui al D. Lgs n°50/2016 e ss.mm.ii..

Sono considerate varianti, e come tali ammesse, quelle in aumento o in diminuzione finalizzate al miglioramento dell'opera od alla funzionalità, che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto. Dette varianti sono regolate da quanto disposto dal Codice dei Contratti D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

Salvo i casi di cui ai commi 2 e 4, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

Se le varianti derivano da errori od omissioni del progetto esecutivo ed eccedono il quinto dell'importo originario del contratto, si dovrà andare alla risoluzione del contratto ed alla indizione di una nuova gara, alla quale dovrà essere invitato a partecipare l'aggiudicatario iniziale.

La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti calcolato fino all'ammontare dei 4/5 dell'importo del contratto.

Quanto sopra decade in presenza di legislazione sopravvenuta o sopravveniente sia essa di carattere nazionale o regionale, o per fronteggiare lavori complementari, non compresi nel progetto iniziale che, a seguito di circostanze imprevedute e imprevedibili al momento della redazione del progetto originario, siano diventati necessari all'esecuzione dell'opera.

Per le opere a rete è in facoltà dell'Amministrazione Appaltante invocare l'applicazione della L.R. n°1 3 del 11.05.2001 art. 18 comma 2, e ss.mm.ii..

CAPITOLO II - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto e modo di valutare i lavori

Art. 4 - Documenti che fanno parte del contratto.

Sono parte integrante del contratto di appalto, anche se non materialmente allegati, ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. n° 207/05.10.2010, oltre al presente Capitolato Speciale d'Appalto e al Capitolato Generale (D.M. n° 145/2000), tutti gli elaborati tecnico - amministrativi e grafici facenti parte del progetto Definitivo - Esecutivo I° Lotto Stralcio Funzionale dei lavori di riqualificazione energetica illuminazione interna degli immobili comunali (Palazzo Comunale, Biblioteca Comunale, Scuola Dell'Infanzia Biccimurri), allegati ed approvati con determina del Responsabile Area 3 n. 291.del 2 Agosto 2019, compreso l'elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo, i calcoli illuminotecnici, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il crono programma ed il piano di manutenzione dell'opera.

PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO - Lotto I° Stralcio Funzionale

RELAZIONE TECNICA GENERALE Lotto I°- II°

ELABORATI TECNICI – Lotto I° Stralcio Funzionale

- ELABORATO 1.1 - RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA PALAZZO COMUNALE
- ELABORATO 1.2 - RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA BIBLIOTECA COMUNALE
- ELABORATO 1.3 - RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA SCUOLA DELL'INFANZIA BICCIMURRI
- ELABORATO 1.4 - REPORT ILLUSTRATIVO APPARECCHI ILLUMINANTI STATO ATTUALE E STATO MODIFICATO
PALAZZO COMUNALE
- ELABORATO 1.5 - REPORT ILLUSTRATIVO APPARECCHI ILLUMINANTI STATO ATTUALE E STATO MODIFICATO
BIBLIOTECA COMUNALE
- ELABORATO 1.6 - REPORT ILLUSTRATIVO APPARECCHI ILLUMINANTI STATO ATTUALE E STATO MODIFICATO
SCUOLA DELL'INFANZIA BICCIMURRI
- ELABORATO 1.7 - ELENCO PREZZI UNITARI
- ELABORATO 1.8 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- ELABORATO 1.9 - ANALISI DEI PREZZI
- ELABORATO 1.10 - QUADRO ECONOMICO
- ELABORATO 1.11 - CALCOLI ILLUMINOTECNICI PALAZZO COMUNALE
- ELABORATO 1.12 - CALCOLI ILLUMINOTECNICI BIBLIOTECA COMUNALE
- ELABORATO 1.13 - CALCOLI ILLUMINOTECNICI SCUOLA DELL'INFANZIA BICCIMURRI
- ELABORATO 1.14 - PARTICOLARI COSTRUTTIVI PALAZZO COMUNALE
- ELABORATO 1.15 - PARTICOLARI COSTRUTTIVI BIBLIOTECA COMUNALE
- ELABORATO 1.16 - PARTICOLARI COSTRUTTIVI SCUOLA DELL'INFANZIA BICCIMURRI
- ELABORATO 1.17 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO
- ELABORATO 1.18 - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
- ELABORATO 1.19 - PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA

ELABORATI GRAFICI – Lotto I° Stralcio Funzionale

- TAV. 1.1 - PLANIMETRIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, TIPOLOGIA E UBICAZIONE APPARECCHI ILLUMINANTI
DESTINAZIONE D'USO DEI LOCALI.
STATO ATTUALE (PIANO TERRA – PIANO PRIMO – PIANO SECONDO) PALAZZO COMUNALE
- TAV. 1.2 - PLANIMETRIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, TIPOLOGIA E UBICAZIONE APPARECCHI ILLUMINANTI
DESTINAZIONE D'USO DEI LOCALI.
STATO ATTUALE (PIANO PRIMO) BIBLIOTECA COMUNALE
- TAV. 1.3 - PLANIMETRIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, TIPOLOGIA E UBICAZIONE APPARECCHI ILLUMINANTI
DESTINAZIONE D'USO DEI LOCALI.
STATO ATTUALE (PIANO TERRA – PIANO PRIMO) SCUOLA DELL'INFANZIA BICCIMURRI
- TAV. 1.4 - PLANIMETRIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, TIPOLOGIA E UBICAZIONE APPARECCHI ILLUMINANTI
DESTINAZIONE D'USO DEI LOCALI.
STATO MODIFICATO (PIANO TERRA – PIANO PRIMO – PIANO SECONDO) PALAZZO COMUNALE
- TAV. 1.5 - PLANIMETRIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, TIPOLOGIA E UBICAZIONE APPARECCHI ILLUMINANTI
DESTINAZIONE D'USO DEI LOCALI.
STATO MODIFICATO (PIANO PRIMO) BIBLIOTECA COMUNALE
- TAV. 1.6 - PLANIMETRIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, TIPOLOGIA E UBICAZIONE APPARECCHI ILLUMINANTI
DESTINAZIONE D'USO DEI LOCALI.
STATO MODIFICATO (PIANO TERRA – PIANO PRIMO) SCUOLA DELL'INFANZIA BICCIMURRI

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC)

ELABORATI TECNICI - Lotto I° Stralcio Funzionale

- ELABORATO 1.1 - RELAZIONE TECNICA

- ELABORATO 1.2 - FASCICOLO TECNICO DELL'OPERA
- ELABORATO 1.3 - LAYOUT DI CANTIERE PALAZZO COMUNALE
- ELABORATO 1.4 - LAYOUT DI CANTIERE BIBLIOTECA COMUNALE
- ELABORATO 1.5 - LAYOUT DI CANTIERE SCUOLA DELL'INFANZIA BICCIMURRI
- ELABORATO 1.6 - DIAGRAMMA DI GANTT
- ELABORATO 1.7 - SCHEDE DI VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI
- ELABORATO 1.8 - STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di LL.PP. e in particolare: la legge 20 marzo 1865, n°2248, allegato F, per quanto applicabile; D. Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii., e per le parti non in contrasto con il Codice degli Appalti, dalla Legge n°166/01.08.2002 e dalla Legge n°62/18.04.2005 (Comunitaria 2004); il regolamento generale approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n°207, per quanto applicabile.

Art. 5 - Leggi e Normative di riferimento per l'esecuzione dei lavori in appalto

1. L'esecutore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII dello stesso decreto.
2. Più in generale le lavorazioni oggetto di appalto devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro per tutta la durata del cantiere.
3. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si richiamano le seguenti disposizioni normative: – Legge 27 marzo 1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto";
– D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257 "Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro";
– Decreto Ministeriale 37/2008 "Norme per la sicurezza degli impianti";
– D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
4. L'esecutore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
5. L'esecutore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. Tali piani dovranno essere scrupolosamente rispettati salvo le deroghe eventualmente ammesse e concesse dalle autorità competenti.
6. In assenza dei presupposti di fatto che non consentono il rispetto della normativa in materia di sicurezza ed igiene le lavorazioni dovranno immediatamente interrompersi sino al ripristino di tali condizioni.
7. L'esecutore è peraltro obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
8. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, raggruppata nel D.Lgs. n. 81/2008, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
9. Codice dei contratti pubblici di lavori di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
10. Legge fondamentale sulle Opere Pubbliche del 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F (per quanto non abrogato);
11. Regolamento generale sui lavori pubblici approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e s.m.i. per la parte non abrogata;
12. Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 (per quanto non abrogato);
13. D.Lgs. 09 APRILE 2008 N. 81 e s.m.i. (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
14. D.P.R. n. 34/2000 (Decreto del Presidente della Repubblica 25.01.2000, n. 34 – Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici.
15. Codice Civile – libro IV, titolo III, capo VII "dell'appalto", artt. 1655-1677;
16. le vigenti disposizioni di leggi, decreti e circolari ministeriali in materia di appalto di OO.PP.;
17. Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37
Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.

248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici

18. tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro;
19. delle leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa;
20. le norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I. e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;
21. Leggi, decreti, regolamenti e le circolari vigenti nella Regione e nella Provincia nella quale devono essere eseguite le opere oggetto dell'appalto;
22. Ordinanze e regolamenti comunali compresi quelli relativi alla limitazione dei cantieri e delle attività rumorose.

Prescrizioni di Autorità Locali, comprese quelle dei VV.FF.;

Prescrizioni e indicazioni dell'ENEL o dell'Azienda Distributrice dell'energia elettrica;

Prescrizioni e indicazioni della Telecom o dell'Azienda Fornitrice del Servizio Telefonico.

Inoltre a titolo esemplificativo e non esaustivo Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano):

- CEI 11-27 "Lavori su impianti elettrici", 2014.

- CEI 11-81 "Rapporto Tecnico: Guida alle novità dei contenuti della Norma CEI - 11-27, IV edizione, rispetto alla III edizione", 2014.

- CEI 11-48 (CEI EN 50110-1) Esercizio degli impianti elettrici. Parte 1: Prescrizioni Generali, 2014.

- CEI 11-15 "Esecuzione di lavori sotto tensione su impianti elettrici di Categoria II e III in corrente alternata", 2011, + CEI 11-15;EC:2014.

- CEI 11-49 (CEI EN 50110-2) Esercizio degli impianti elettrici. Parte 2: Allegati Nazionali;

- CEI 11-17 (1997). Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo.

- CEI 64-8 (1998 - varie parti). Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata a 1500V in corrente continua.

- CEI 11-8 Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Impianti di terra.

Inoltre vanno rispettate le disposizioni del D.M. 16 febbraio 1982 e della legge 818 del 7 dicembre 1984 per quanto applicabili.

Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 791 del 18 ottobre 1977 e dell'art. 7 del D.M. n.37/08 e s.m.i, dovrà essere utilizzato materiale elettrico costruito a regola d'arte, sul quale sia stato apposto un marchio che ne attesti la conformità (per esempio IMQ), ovvero abbia ottenuto il rilascio di un attestato di conformità da parte di uno degli organismi competenti per ciascuno degli stati membri della Comunità Economica Europea, oppure sia munito di dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore.

I materiali non previsti nel campo di applicazione della legge 18 ottobre 1997, n. 791 e per i quali non esistono norme di riferimento dovranno comunque essere conformi alla legge 1 marzo 1968, n.186.

L'Impresa dovrà eseguire le lavorazioni in appalto uniformandosi esattamente alle relative specificazioni indicate e stabilite nel presente capitolato, negli elaborati grafici e nella voce di descrizione di ciascuna lavorazione dell'elenco dei prezzi unitari.

In mancanza delle necessarie specificazioni e/o indicazioni ovvero ad integrazione e/o maggior precisazione delle prescrizioni tecniche richiamate al comma precedente, l'Impresa dovrà in ogni caso eseguire i lavori secondo le migliori regole dell'arte, le specifiche di prestazione e le tecniche desunte o desumibili dalla corretta scienza delle costruzioni ed utilizzare materiali e componenti della migliore qualità della specie, che risultino nuovi di fabbrica o comunque al loro primo impiego, omologati e/o certificati e che rispondano alle modalità di prova, alle verifiche, ai requisiti di accettazione e alle caratteristiche fisiche, meccaniche e chimiche più adatte e funzionali ai rispettivi tipi di opere e/o interventi che si andranno a costruire e/o realizzare; il tutto attenendosi scrupolosamente, sulla base delle istruzioni che saranno impartite in merito dalla D.L. a maggior precisazione ed interpretazione, alla normativa emanata in materia, relativamente alle medesime, analoghe o similari tipi di lavorazioni, che risulta contenuta nelle disposizioni aventi forza di legge o, in difetto, nei capitolati tecnici tipo e/o nelle norme, prescrizioni, istruzioni e/o direttive comunque divulgate dai competenti Enti o Amministrazioni statali, regionali e locali ovvero, eventualmente, da Enti od Organismi a ciò riconosciuti o abilitati legalmente; nel caso in cui sia necessario avvalersi di tali norme residuali, la D.L. avrà l'insindacabile facoltà di individuare nell'ambito delle stesse e fermo restando le indicazioni di legge, le prescrizioni tecniche che più rispondono e si adattano alla lavorazione interessata in ordine alla sua migliore realizzazione qualitativa, quantitativa, strutturale e/o estetica e comunque sotto qualsiasi altro aspetto.

In genere l'Impresa avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché tale ordine di andamento e conduzione, ad insindacabile giudizio della D.L., non riesca pregiudizievole alla buona riuscita dei lavori stessi ed agli interessi della Stazione Appaltante la quale si riserva comunque il diritto di stabilire, anche a modifica d'ufficio del predetto programma esecutivo, l'esecuzione di un determinato lavoro o somministrazione entro un congruo termine perentorio nel modo che crederà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere o dalla consegna di eventuali forniture non comprese nell'appalto.

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere

alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali.

Art. 6 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

L'appaltatore dichiara altresì di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto :

di aver preso conoscenza delle condizioni locali, delle cave, dei campioni e dei mercati di approvvigionamento dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull'esecuzione dell'opera;

di aver accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere, dell'esistenza di discariche autorizzate e le condizioni del suolo su cui dovrà sorgere l'opera;

di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e delle regole d'arte, anche in merito al terreno di fondazione e ai particolari costruttivi, riconoscendo a norma di legge e a regola d'arte, e di conseguenza perfettamente eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori;

di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, oggetto dell'appalto, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori posti in appalto;

di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole del presente Capitolato Speciale, in modo particolare quelle riguardanti gli obblighi e responsabilità dell'appaltatore.

L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.

Art. 7 - Fallimento dell'appaltatore

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dal Codice dei Contratti D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii..

Ugualmente qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante .

Art. 8 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio – Direttore dei lavori

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri

soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 9 – Qualificazione dell'impresa

Ai sensi degli artt. 107, 108 e 109 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n° 207, per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione dell'impresa per la categoria prevalente così come richiesto dalle modalità previste dal D.P.R. 93/2004 e 74/2007, Regolamento del sistema di qualificazione istituito a norma del Codice dei Contratti d. lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii., e per le parti non in contrasto con il Codice degli Appalti, dalla Legge n° 166/01.08.2002 e dalla Legge n° 62/18.04.2005 (Comunitaria 2004). La categoria di qualificazione è quella riportata nella tabella all'art. 1.2.

Sarà possibile anche, per lavori di importo inferiore ad €.150.000,00, come per il presente appalto, partecipare alla gara anche senza la certificazione SOA per la categoria e classe individuata alla tabella dell'art.1.2, sempre che si dimostrino i requisiti previsti nel Codice dei Contratti D.Lgs.50/2016 come modificato dal Decreto correttivo D.Lgs.56/2017, per la partecipazione alle gare di importo inferiore a €.150.000,00.

Art. 10 - Modalità di stipulazione e criterio di aggiudicazione del contratto

Il contratto verrà stipulato a misura, mediante aggiudicazione con il **criterio del prezzo più basso** e con l'osservanza dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 relativamente alle offerte anormalmente basse.

L'operatore economico è invitato a rimettere la propria offerta, sottoforma di unico e incondizionato ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara.

Si prenderà in considerazione fino alla terza cifra decimale dopo la virgola, si procederà ad arrotondare all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque (cfr. delibera dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 6/2009).

L'appalto sarà aggiudicato anche in caso di presentazione di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente.

In seguito all'aggiudicazione provvisoria, si procederà alla verifica dei requisiti generali e speciali nei confronti dell'aggiudicatario provvisorio.

In caso di mancato possesso dei requisiti generali, ovvero di mancato possesso dei requisiti speciali, la stazione appaltante procederà:

- alla revoca dell'aggiudicazione a favore del concorrente;
- alla segnalazione del fatto all'ANAC;
- se del caso, alla segnalazione all'autorità giudiziaria.

Il RUP si riserva il diritto di procedere anche in presenza di una sola offerta valida.

La stazione appaltante si riserva altresì a suo insindacabile giudizio di annullare o revocare la procedura di gara, dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno l'appalto, senza che si costituiscano diritti e risarcimenti di sorta a favore dei partecipanti.

Art. 11 - Garanzia provvisoria

Ai sensi dell'art. 93, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017, l'Impresa in sede di gara dovrà presentare una cauzione provvisoria di importo pari al 2% dell'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, ovvero pari ad **Euro 1.144,50** cauzione o fideiussione a favore del Comune di Larciano, Piazza Vittorio Veneto n. 1 - Larciano (PT).

E' da produrre dall'offerente, in ogni caso ed in qualunque forma venga presentata la cauzione provvisoria, l'impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva nell'ipotesi di aggiudicazione, che sarà equivalente al 10%, o superiore, dell'importo netto contrattuale. In detta ipotesi dovrà essere presentata apposita dichiarazione di impegno sottoscritta con firma digitale da parte del fideiussore, oppure scansione della dichiarazione originale cartacea con dichiarazione di conformità all'originale del legale rappresentante del concorrente.

Detta cauzione verrà restituita all'aggiudicatario solo dopo la sottoscrizione del contratto d'appalto e la presentazione della cauzione definitiva di cui all'articolo che segue (anche nel caso di inizio dei lavori in via d'urgenza sotto riserve di legge).

La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e quanto prescritto dal Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nei documenti di gara.

Art. 12 - Garanzia definitiva

Ai sensi dell' art. 103 D.Lgs. 50/2016, l'esecutore dei lavori é obbligato a costituire una garanzia fideiussoria denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale;

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento.

Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto per l'ammontare residuo solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione Lavori fatto salvo quanto previsto dall'art. 235 del DPR 207/10.

Si specifica che nel caso la cauzione venga prestata con fideiussione questa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione.

La presentazione della cauzione non limita, peraltro, l'obbligo dell'appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche se superiore all'importo della cauzione.

Nel caso di associazioni temporanee di impresa orizzontali, la riduzione della cauzione di cui al precedente comma è applicabile solo nel caso che tutte le imprese associate siano in possesso della certificazione

predetta. Per le associazioni temporanee di impresa verticali, essendo individuabile una responsabilità pro quota, potranno godere del beneficio solo le imprese certificate per la quota ad esse riferita (cfr. deliberazione AVCP 101/2007).

POLIZZA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - L'affidatario è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Tale assicurazione deve essere stipulata per un massimale non inferiore a € 500.000,00=. Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le «persone» si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere e della direzione dei lavori. La garanzia assicurativa prestata dall'affidatario copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

GARANZIA CONTRO RISCHI DA ESECUZIONE - L'affidatario è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati che copra tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

prevedere una somma assicurata non inferiore a: euro 200.000,00, di cui:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro 100.000,00;

partita 2) per le opere preesistenti: euro 100.000,00;

Le suddette garanzie fidejussorie e coperture assicurative dovranno essere prestate in conformità alle disposizioni di cui al Decreto 12.03.2004 n. 123.

Le garanzie assicurative devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.

Art. 13 - Disciplina del subappalto

L'affidamento in subappalto è consentito, nei limiti previsti all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e S.M.I..

Al momento della presentazione dell'offerta l'appaltatore dovrà comunicare la propria eventuale intenzione di ricorrere al subappalto specificandone la tipologia e la percentuale nei limiti suddetti, tale comunicazione deve avvenire in forma scritta.

Ai fini dell'autorizzazione al subappalto la stazione appaltante verificherà che:

1. che l'affidatario abbia indicato, all'atto dell'ordinativo, la quota parte dei lavori che intende subappaltare;
2. che l'affidatario provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del Codice Civile, con l'impresa subappaltatrice;
3. che l'affidatario, trasmetta alla Stazione appaltante la certificazione attestante che il sub-affidatario possiede i requisiti d'ordine generale e di ordine tecnico-organizzativo previsti dal D.P.R. n° 207/2010 per l'importo dei lavori affidati in subappalto;
4. che venga presentata la dichiarazione dell'affidatario del subappalto, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice dei Contratti.

Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'affidatario; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; trascorso il medesimo termine, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

L'affidamento dei lavori in subappalto comporta per l'affidatario i seguenti adempimenti:

1. l'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%;
2. nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici;
3. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'affidatario, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
4. le imprese subappaltatrici, per tramite dell'affidatario, trasmetteranno alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, il D.U.R.C., ovvero la Stazione Appaltante acquisirà d'ufficio il stesso D.U.R.C.;

5. escludendo la Stazione appaltante la possibilità di corrispondere direttamente al subaffidatario o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti, è fatto obbligo all'affidatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subaffidatario o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera, i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto di subcottimo.

L'affidatario resta, in ogni caso, responsabile nei confronti della stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subcottimo, sollevando la stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione dei lavori subappaltati.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo del cottimo, arresto da sei mesi ad un anno).

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e S.M.I., da intendersi interamente trascritto al presente articolo ed al quale interamente si rinvia la lettura.

Art. 14 – Responsabilità in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art. 92 del D. lgs. n° 81/09.04.2008 e ss.mm.ii., provvedono a verificare, ognuno per la parte di propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n° 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n° 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno), e da altre eventuali sanzioni previste da successive modifiche ed integrazioni alla norma di cui innanzi.

Art. 15 - Pagamento dei subappaltatori

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, ovvero nel rispetto di quanto previsto dal d. lgs n°50/2016 e ss.mm.ii..

Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui al comma 1, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini di erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non provveda.

L'appaltatore deve trasmettere come sopra detto, al fine si possa approvare lo stato di avanzamento dei lavori ed il relativo certificato di pagamento, le fatture quietanzate di pagamento dei lavori riferiti allo stato di avanzamento precedente approvato e nel caso in cui sia prevista l'emissione di un unico stato di avanzamento o nel caso di approvazione dello stato finale dei lavori, tutte le fatture quietanzate riferite a lavori eseguiti da subappaltatori e/o cottimisti intervenuti nell'esecuzione dei lavori. Dette fatture dovranno essere presentate prima dell'approvazione dei vari stati di avanzamento dei lavori pena l'impossibilità di approvazione degli stessi.

Si precisa che quanto previsto al comma 13 dell'art.105 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. si potrà applicare solo nei casi in cui vi sia la specifica richiesta congiunta, della ditta aggiudicataria e della ditta in subappalto e/o cottimista, come risultante da regolare contratto di subappalto, con riportato l'importo da corrispondere, sempre che ricorrano gli estremi e condizioni previste nello stesso comma.

Art. 16 - Cartelli all'esterno dei cantieri

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno dei cantieri, (Palazzo Comunale, Biblioteca Comunale, Scuola Dell'Infanzia Biccimurri), come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1°giugno 1990, n°1729/UL, un cartello di dimensioni idonee, leggibile, in cui deve essere indicato l'Amministrazione, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, del Direttore dei Lavori, del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, la data di consegna / inizio e ultimazione lavori, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti, il tutto secondo uno schema preventivamente approvato dal Direttore dei Lavori.
Il cartello di cantiere da collocare deve riportare gli estremi dell'Ente Finanziatore

Art. 17 – Trattamento dei lavoratori

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa appaltatrice è tenuta ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

L'impresa appaltatrice si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della Stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa appaltatrice dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

L'Impresa appaltatrice è inoltre obbligata ad applicare integralmente le disposizioni di cui al D. Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii., e per le parti non in contrasto con il Codice degli Appalti, dalla Legge n°166/01.08.2002 e dalla Legge n°62/18.04.2005 (Comunitaria 2004).

L'Impresa appaltatrice è inoltre obbligata al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L'Impresa appaltatrice è altresì obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente capitolato.

L'Impresa appaltatrice e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla Stazione appaltante prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.

Art. 18 - Coperture assicurative

Ai sensi del d. lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii., e per le parti non in contrasto con il Codice degli Appalti, dalla Legge n° 166/01.08.2002 e dalla legge n° 62/18.04.2005 (Comunitaria 2004), l'Impresa appaltatrice è obbligata a stipulare una o più polizze assicurative che tengano indenni la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Di conseguenza è onere dell'Impresa appaltatrice, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell'appalto, l'accensione, presso compagnie di gradimento della Stazione appaltante, di polizze relative:

fideiussione - bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui al D.Lgs. n°385/1993, art. 107, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - per l'esecuzione del contratto, di validità pari alla durata del contratto medesimo e contenente l'impegno a prorogarne l'efficacia su richiesta dell'Ente.

La fideiussione :

dovrà essere prestata ai sensi del D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii.;

dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui al cod. civ., art. 1957/2, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante ;

dovrà essere di importo pari a quello che sarà richiesto ;

polizza assicurativa, priva di franchigie, che tenga indenne questa stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati – salvo quelli derivanti da errori di progettazione, da insufficiente progettazione, da azioni di terzi o cause di forza maggiore, che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, avente validità sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, per la RCT con massimale per sinistro e per anno non inferiore a € 500.000,00, per la RCO con massimale per sinistro e per anno non inferiore a € 500.000,00.

Le fideiussioni/polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese prima della consegna dei lavori e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al completamento della consegna delle opere; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori e comunque prima della liquidazione del primo stato d'avanzamento, alla quale non si darà corso in assenza della documentazione comprovante l'intervenuta accensione delle polizze suddette.

L'impresa appaltatrice è tenuta altresì alle spese delle polizze richieste da altri Enti (Provincia, AQP, ENEL, TELECOM, ecc.), e/o Uffici per i lavori da eseguire su viabilità e/o reti di loro competenza, se non già compresi nelle polizze sopra indicate.

Art. 19 - Consegna dei lavori

La consegna dei lavori all'Impresa appaltatrice verrà effettuata **entro 45 giorni** dalla data di stipula del contratto, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Generale d'Appalto e secondo le modalità previste dal D.P.R. 207/2010, articolo 153, Regolamento di attuazione in materia di LL.PP. di cui all'art. 5 e all'art. 253 commi 2 e 3 del D. Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii., come modificato in ultimo dal Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n.49 Direzione dei Lavori e per le parti non in contrasto con il Codice degli Appalti, dalla Legge n°166/01.08.2002 e dalla legge n°62/18.04.2005 (Comunitaria 2004).

Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.

All'atto della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.

L'Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 15 (quindici) dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine di cui al successivo paragrafo per la presentazione del programma operativo dei lavori.

L'Appaltatore, ai sensi del D. Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii., presenterà alla direzione dei lavori per l'approvazione, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio lavori, il piano operativo di sicurezza dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterrà nell'esecuzione delle

opere, in armonia col crono-programma, e per le parti non in contrasto con il Codice degli Appalti, dalla Legge n° 166 del 01.08.2002 e dalla legge n°62/18.04.2005 (comunitaria 2004).

Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l'inizio, l'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l'Appaltatore si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti.

Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d'intesa con la Stazione appaltante comunicherà all'Appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori.

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma operativo si darà per approvato.

La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore, il quale rispetterà i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma: delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;

della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;

delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;

dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Impresa appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

Termine esecuzione lavori - L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di 90 giorni (novanta giorni) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna, salvo sospensioni o proroghe.

In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera pari all'1,00 per mille dell'importo contrattuale (art. 145 c. 3 DPR N°207/2010) come previsto dal D.Lgs.50/2016 e s.m.i..

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

Se il ritardo dovesse essere superiore **a giorni 60 (sessanta)**, la Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. alla Direzione dei Lavori l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

In caso di consegne parziali, l'Appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, in modo da prevedere l'esecuzione prioritaria dei lavori nell'ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate.

Nel caso di consegna parziale, decorsi novanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal programma di esecuzione dei lavori di cui al comma precedente senza che si sia provveduto, da parte della Stazione appaltante, alla consegna delle zone non disponibili, l'Appaltatore potrà chiedere formalmente di recedere dall'esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette.

Nel caso in cui l'Appaltatore, trascorsi i novanta giorni di cui detto in precedenza, non ritenga di avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negoziabilmente convenuto. Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'impresa appaltatrice procedere, nel termine di 5 giorni, all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà

attenere alle norme di cui ai D. Lgs. n° 81/ 09.04.2008, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

L'Impresa appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da essa redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi. Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, già contemplate nel programma operativo dei lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all'Appaltatore di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.

Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l'Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

Art. 20 - Sospensioni e proroghe

Qualora cause di forza maggiore impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione lavori d'ufficio o su segnalazione dell'affidatario può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa degli stessi redigendo apposito verbale.

L'affidatario, qualora per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori, purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

Art. 21 - Penali in caso di ritardo

In caso di ritardato per l'ultimazione dei lavori sarà applicata una penale stabilita nella misura giornaliera pari all'uno per mille dell'importo dei lavori e comunque complessivamente non superiore al 10% dell'importo contrattuale stesso.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento dell'importo a saldo, al termine dei lavori.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

La penale trova applicazione anche in caso di ritardo:

1. nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di risolvere il contratto;
2. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
3. nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

Art. 22 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi del Codice dei Contratti d.lgs. n°50/20216 e ss.mm.ii.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 2.15, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui allo stesso articolo 2.15.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

frode nell'esecuzione dei lavori;

inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n° 81/09.04.2008 o ai piani di sicurezza di cui all'articolo 2.18 del presente capitolato speciale,

integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo; ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dal Codice dei Contratti D. Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii., si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

L'Amministrazione comunicherà all'Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti.

Art. 23 - Risoluzione del contratto per reati accertati

Qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui D.Lgs. 6-9-2011 n. 159, ovvero sia intervenuta la sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia all'art. 108 e seguenti del D.Lgs. 50/2016.

Art. 24 - Facoltà di subentro

1. In tutti i casi di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto alla ditta collocata al posto immediatamente successivo nella graduatoria approvata nella determinazione di aggiudicazione definitiva, oppure di ripetere la procedura di gara.
2. In caso di risoluzione la ditta non potrà pretendere alcun indennizzo, né per il personale assunto, né per i materiali o le attrezzature acquistate, o per qualsiasi altra causa. Le opere eseguite, le analisi, campionamenti, prove o quant'altro rimarrà acquisito all'amministrazione comunale, senza che l'impresa possa accampare nessun diritto.
3. In caso di mancata stipula del contratto o di mancato versamento delle spese contrattuali l'Amministrazione procederà tempestivamente alla revoca dell'aggiudicazione, riservandosi di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

Art. 25 - Piani di sicurezza

La Stazione Appaltante procederà a valutare la sussistenza dei presupposti per la predisposizione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, di cui all'art. 100 del D.Lgs 81/2008 e per la nomina del coordinatore per l'esecuzione.

Qualora la Stazione appaltante verifichi la non necessità di nominare un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, è fatto obbligo all'affidatario di predisporre, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario.

L'affidatario, prima dell'inizio dei lavori deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'art. 89 del

D.Lgs 81/2008, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso D. Lgs 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo.

Qualora venga predisposto il piano di sicurezza e di coordinamento da parte della Stazione appaltante, prima di ogni singolo lavoro o in corso d'opera, l'affidatario può presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D. Lgs. N. 81/2008, se nominato, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento, per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'affidatario, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 26 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, l'Appaltatore, gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati all'appalto in oggetto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, per tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto oggetto del presente capitolato e comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi di tale/i conto/i corrente/i, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone che possono riscuotere a norma dell'art. 3 del Capitolato generale di appalto, delegate ad operare su tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i.

1. Tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto devono essere registrati su tale/i conto/i corrente/i dedicato/i e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) su richiesta della stazione appaltante relativamente all'accordo quadro e il CIG derivato corrispondente al singolo ordinativo e, ai sensi dell'art. 11 della Legge 16.01.2003 n. 3 codice unico di progetto (CUP) relativo al contratto di appalto oggetto del presente capitolato.
3. Il/i conto/i corrente/i dedicato/i dovrà/anno essere utilizzato/i anche per pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti non si riferiscono in via esclusiva all'esecuzione del contratto di appalto oggetto del presente capitolato.
4. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, eseguendo transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

5. L'appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente dovranno inserire, nei rispettivi contratti, apposita clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010 nonché apposita clausola risolutiva espressa da attivare avuta notizia dell'inadempimento della propria controparte agli stessi obblighi di tracciabilità di cui al presente articolo. Dell'avvenuta risoluzione contrattuale dovranno dare contestuale informazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente.
6. I pagamenti agli Enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, quelli in favore di fornitori di pubblici servizi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.
7. Le spese giornaliere, di importo uguale o inferiore a € 500,00, relative all'appalto aggiudicato, al subappalto ed al subcontratto possono essere effettuate anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego di denaro contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

Art. 27 - Danni per causa di forza maggiore

I danni per causa di forza maggiore vengono accertati con la procedura stabilita dall' art. 166 del Regolamento n° 207/2010 di attuazione in materia di LL .PP., e saranno compensati ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 20 del Capitolato Generale dello Stato (Ministero dei LL.PP.), sempre che i lavori siano stati misurati ed iscritti a libretto.

Non vengono considerati danni per causa di forza maggiore quelli provocati dalla negligenza dell'Appaltatore e da invasione o infiltrazione di acque di qualsiasi specie e provenienza, quali smottamenti nei tagli degli scavi, interramenti di cunette, ecc., nonché ammaloramenti della soprastruttura stradale causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità o geli.

Non vengono comunque accreditati all'Appaltatore compensi per danni, di qualunque entità e ragione, alle opere così dette provvisorie, quali ponti di servizio, ecc., agli attrezzi e mezzi d'opera, alle provviste nonché ai materiali non ancora posti in opera.

Il compenso per quanto riguarda i danni per causa di forza maggiore alle opere è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto.

E' pure a carico dell'Appaltatore il totale risarcimento di tutti i danni causati a materiali o ad altre opere eseguite per conto dell'Amm.ne, in conseguenza di negligenza dell'Appaltatore stesso.

Art. 28 - Sicurezza nel cantiere durante l'esecuzione dei lavori

L'Appaltatore, ai sensi del Codice dei Contratti D. Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii., presenterà alla direzione dei lavori per l'approvazione, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio lavori, il piano operativo di sicurezza ai sensi D. Lgs 81/2008, dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterrà nell'esecuzione delle opere, in armonia con il P.S.C. Piano di Sicurezza e Coordinamento e col cronoprogramma di cui al Codice dei Contratti D. Lgs n°50/2016 e ss.mm.ii ., e per le parti non in contrasto con il Codice degli Appalti, dalla Legge n° 166 del 01.08.2002 e dalla legge n°62/18.04.2005 (Comunitaria 2004).

La Stazione appaltante, acquisite le osservazioni dell'Appaltatore, ove ne ravvisi la validità, ha facoltà di adeguare il P.S.C. Piano di Sicurezza e Coordinamento a quanto segnalato dall'Appaltatore stesso.

Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso.

E' compito e onere dell'Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

In particolare l'Appaltatore dovrà, nell'ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. n° 81/09.04.2008 e successive modificazioni, consegnare al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per l'esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi (se redatto ai sensi dell'art. 2 del predetto D. Lgs 81/09.04.2008), copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 8 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell'emergenza.

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D. Lgs 81/09.04.2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore è altresì obbligato, nell'ottemperare a quanto prescritto dal Codice dei Contratti D. Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii., e per le parti non in contrasto con il Codice degli Appalti, dalla Legge n° 166 del 01.08.2002 e dalla legge n° 62/18.04.2005 (Legge Comunitaria), ad inserire nelle "proposte integrative" o nel "piano di sicurezza sostitutivo" e nel "piano operativo di sicurezza", i dati relativi all'impresa esecutrice, quali:

Anagrafica dell'impresa esecutrice; Rappresentante legale – Datore di lavoro);

Nominativo del soggetto eventualmente delegato dal datore di lavoro per l'attuazione delle misure di sicurezza, accludendo possibilmente copia della delega conferita dal datore di lavoro;

Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione dell'impresa;

Nominativo del medico competente (se esistono lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria);

Nominativi degli addetti alla sicurezza, alla prevenzione incendi, evacuazione e primo soccorso a livello aziendale e, eventualmente, di cantiere;

Nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (specificare se trattasi di rappresentante aziendale di cantiere o di bacino, segnalare il caso in cui i lavoratori non si sono avvalsi della facoltà di nominare il RLS; nel caso di rappresentante di bacino è sufficiente indicare il bacino di appartenenza);

i dati relativi al singolo cantiere Ubicazione del cantiere;

Direttore tecnico del cantiere o responsabile dei lavori dell'impresa;

Elenco dei lavoratori dipendenti dell'impresa presenti in cantiere e Consistenza media del personale dell'impresa nel cantiere;

Indicazione delle lavorazioni affidate in subappalto e nominativi delle imprese designate per tali lavori (da aggiornare in corso d'opera);

Elenco dei documenti inerenti la sicurezza, le autorizzazioni, le conformità, le segnalazioni, le denunce, ecc. di competenza dell'appaltatore;

Indicazioni sul protocollo sanitario previsto dal programma predisposto dal medico competente (MC); Eventuali indicazioni e/o procedure di sicurezza, in merito all'uso di prodotti chimici utilizzati nelle lavorazioni;

Indicazioni sulla natura di rischi di tipo professionale, ai quali sono esposti i lavoratori nelle specifiche lavorazioni del cantiere;

Eventuali indicazioni di natura sanitaria inerenti le lavorazioni previste in cantiere, da portare a conoscenza del medico competente;

Indicazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti e/o gestiti in cantiere

Indicazioni sul livello di esposizione giornaliera al rumore (Lep, d) dei gruppi omogenei di lavoratori impegnati in cantiere Indicazioni e procedure sulle emergenze antincendio e di pronto soccorso, previste in cantiere e relativi incaricati alla gestione dell'emergenza

Indicazioni tecniche sulla movimentazione manuale dei carichi Indicazioni sulla segnaletica di sicurezza da prevedere in cantiere Organizzazione e viabilità del cantiere

Descrizione sintetica dei servizi igienici e assistenziali e dei servizi sanitari e di pronto intervento dell'impresa

Elenco delle macchine, attrezzature ed eventuali sostanze pericolose utilizzate ed indicazione delle procedure per il loro corretto utilizzo

Elenco sommario dei DPI messi a disposizione dei lavoratori e loro modalità di utilizzo

Estratto delle procedure aziendali di sicurezza relative alle mansioni svolte nello specifico cantiere dai propri lavoratori dipendenti

Indicazione degli interventi formativi attuati in favore di:-Responsabile del servizio di prevenzione e protezione; addetti ai servizi di protezione, antincendio, evacuazione e primo soccorso; rappresentanti dei lavoratori; lavoratori entrati per la prima volta nel settore dopo l'1/1/97

Modalità di informazione dei lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza Modalità di revisione del piano di sicurezza operativo

- quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall'Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza:

- Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;
L'Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell'attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione.

Art. 29 - Durata giornaliera dei lavori – Lavoro straordinario e notturno

L'affidatario può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'affidatario non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali. Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'affidatario, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Affidatario non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

Non è consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.

Art. 30 - Anticipazioni e pagamenti in acconto

Per l'esecuzione dei lavori all'appaltatore se richiesto, ai sensi del Codice dei Contratti D.Lgs.50/2016 e s.m.i., può essere riconosciuto anticipazione pari al 20% sull'importo contrattuale. Tale anticipazione sarà recuperata in percentuale ai vari successivi Stati di Avanzamento Lavori come previsto dal D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

Il pagamento all'impresa, salvo diverso accordo concordato tra le parti, avverrà in due stati di avanzamento mediante rate e certificati di pagamento al raggiungimento dell'importo lavori eseguiti pari ad **€ 25.000,00** al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, previa approvazione dello stato di avanzamento dei lavori corrispondenti.

Sono ammessi pagamenti in acconto qualora i lavori già iniziati, restino sospesi per un periodo di tempo superiore a 90 giorni per effetto di sospensioni disposte dalla Direzione Lavori. Gli acconti saranno pari all'importo dei lavori eseguiti detratte le ritenute di legge.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d'appalto è fissato, in giorni 45 a decorrere dalla comunicazione dell'appaltatore accertata la maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il pagamento della fattura relativa al certificato di pagamento, avverrà una volta approvati gli atti dello stato di avanzamento con apposita determinazione del Responsabile di Area competente, entro 60 giorni dalla data di approvazione.

Tale somma sarà somministrata tenendo conto dei tempi di accredito da parte dell'Ente Finanziatore senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere per i tempi tecnici di accredito dei vari acconti e del saldo da parte dell'Ente sopra citato.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

I materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché siano stati accettati dalla Direzione dei lavori, verranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti in misura non superiore alla metà del loro valore secondo quanto disposto dall'art. 28 del D.M. n°145/19.04.2000.

Art. 31 - Contabilizzazione delle opere

La misurazione e valutazione dei lavori sarà effettuata secondo l'elenco prezzi allegato alla presente procedura già depurato del ribasso offerto in sede di gara.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori in oggetto s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 32 - Pagamenti

I pagamenti all'Impresa esecutrice sono effettuati per stati d'avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti raggiungano, compresa la quota degli oneri di sicurezza ed al netto della ritenuta dello 0,5%, un importo non inferiore a **Euro 25.000,00 (Euro venticinquemila/00)**.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

All'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvederà ad acquisire il DURC dell'Impresa e procederà al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione di apposito mandato, previo accertamento della regolarità del DURC.

Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, accertata con apposito verbale;

Il Responsabile del procedimento ne darà immediato avviso all'affidatario ed il conto finale stesso dovrà essere sottoscritto dal responsabile del procedimento e dall'affidatario entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione a quest'ultimo.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute, è liquidata entro 30 giorni dall'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione, previa acquisizione del DURC.

Art. 33- Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

Il pagamento del corrispettivo dovuto dal committente all'appaltatore, con le scadenze fissate al punto precedente, è condizionato all'eventuale erogazione del contributo da parte di Enti finanziatori esterni dall'Amministrazione comunale. In tal caso il ritardo o quant'altro incida sull'adempimento dell'obbligazione di pagamento causato dalla non tempestiva predetta erogazione solleva il Comune dall'obbligo di corrispondere importi, comunque denominati, a titolo di mora o di penalità genericamente intesa.

Il pagamento delle fatture sarà eseguito entro 60 giorni dalla data di approvazione dello Stato Avanzamento Lavori e del Certificato di pagamento, salvo ritardi per motivi non imputabili all'Amministrazione Comunale.

Si farà inoltre riferimento ai seguenti:

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 2.19 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per l'approvazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui al Codice dei Contratti D. Lgs n°50/2016 ess.mm.ii..

Non sono dovuti interessi per i primi 60 giorni intercorrenti tra l'approvazione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui al Codice dei Contratti D. Lgs n°50/2016 ess.mm.ii..

Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato.

Art. 34 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 2.19, per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 35 – Cessione del corrispettivo di appalto

E' vietata qualunque cessione del credito senza l'espressa preventiva approvazione dell'Amministrazione.

Ai sensi del Codice dei Contratti D. Lgs n°50/2016 e ss.mm.ii., e per le parti non in contrasto con il Codice degli Appalti, dalla Legge n° 166/2002 e dalla legge n 62/2005 (Comunitaria 2004), le cessioni dei crediti vantati nei confronti dell' Amministrazione a titolo di corrispettivo di appalto possono essere effettuate dall' appaltatore a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l' esercizio dell' attività di acquisto di crediti di impresa.

La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all' Amministrazione debitrice.

La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile alla pubblica Amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica di cui al comma precedente.

L'amministrazione pubblica, al momento della stipula del contratto o contestualmente, può preventivamente riconoscere la cessione da parte dell' appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

In ogni caso, l'Amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.

Art. 36 – Lavori a misura

La valutazione del lavoro a misura si baserà sull'effettiva esecuzione dei lavori rispetto alle dimensioni e quantità previste nel computo metrico e verranno contabilizzate e pagate di conseguenza.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori, ma siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

Gli oneri per la sicurezza sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 37 - Lavori in economia

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'articolo 179 del D.P.R. n°207/05.10.20 10).

Gli operai per detti lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari

attrezzi ed accessori in perfetto stato di efficienza. Saranno a carico dell'appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, perché siano sempre in buono stato di servizio, nonché i mezzi per il carico e trasporto del materiale proveniente dagli scavi effettuati in economia a discarica ubicata a qualsiasi distanza. Per tali oneri l'appaltatore non potrà richiedere alcun compenso oltre quelli già previsti nelle relative voci di Elenco Prezzi

Art. 38 – Conto finale

Si stabilisce che il conto finale verrà compilato **entro 6 (SEI) MESI** dalla data dell'ultimazione dei lavori (art. 200, DPR 207/2010)

Art. 39 – Collaudo – Certificato di regolare esecuzione

Le stazioni appaltanti, nei casi previsti dalla normativa in materia, ove sia previsto, entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo.

La collaudazione stessa deve essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione completa delle opere. L'Amministrazione Appaltante, in alternativa, per l'appalto in questione, può esercitare la facoltà di far redigere allo stesso Direttore dei Lavori il Certificato di Regolare Esecuzione in applicazione a quanto disposto dall'art. 237 del D.P.R. n° 207/2010, dall'art. 21 c. 6 della L.R. n° 1 3/11.05.2001 e nel rispetto del Codice dei Contratti D. Lgs n°50/2016 e ss.mm.ii..

Il certificato di collaudo, emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione.

Il certificato di regolare esecuzione, emesso entro il termine previsto dalla normativa vigente D.Lgs n.50/2016 e D.P.R. n° 207/2010, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione.

I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. 207/2010, Regolamento di attuazione in materia di LL.PP., dall'art. 5 della Legge n° 741 del 10.10.1981 e dell'art. 141 del Codice dei Contratti D. Lgs n°50/2016 e ss.mm.ii., e per le parti non in contrasto con il Codice degli Appalti, Legge n° 166/01.08.2000 e legge n° 62/18.04.2005 (Comunitaria 2004).

Negli altri casi sarà emesso il Certificato di Regolare Esecuzione da parte della Direzione dei Lavori.

Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Art. 40 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore – responsabilità dell'appaltatore

Si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'affidatario:

- a) le spese relative alla sicurezza nel cantiere;
- b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) le spese per attrezzi e opere provvisoriale e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 81/2008, e successive modificazioni;
- f) L'affidatario deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori.

Oltre agli oneri di cui agli artt. 4, 5, 6 e 8 del Capitolato Generale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono pure a carico dell'Affidatario e compensati nei prezzi di elenco i seguenti obblighi speciali:

1. La fedele esecuzione di quanto previsto nel progetto approvato dall'Amministrazione Comunale, e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali.
2. L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa delle opere eseguite, restando a carico dell'affidatario l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
3. L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'affidatario, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza lavori.
4. La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso e di quant'altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza;
5. la custodia e la tutela del luogo di lavoro, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della stazione appaltante;
6. le provviste e la mano d'opera per la realizzazione di parapetti, ponti provvisori, ogni qualvolta occorrono o vengano richieste dalla D.L. per la sicurezza pubblica e/o degli operai addetti ai lavori.
7. E' a carico della stessa ditta appaltatrice il coordinamento delle eventuali imprese operanti all'interno del cantiere anche qualora le stesse operino per conto diretto della stessa Amministrazione appaltante.
8. L'osservanza scrupolosa delle norme in vigore e di quelle che venissero eventualmente emanate durante il corso dell'affidamento, circa l'assunzione di operai in genere.
9. le imposte e gli altri oneri che, direttamente od indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto del cottimo.

Art. 41 – Certificato di collaudo

Il certificato di collaudo emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto

Art. 42 – Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

Art. 43 – Definizione delle controversie

Per la definizione di eventuali controversie tra l'Impresa appaltatrice e la Stazione appaltante è competente, ai sensi dell'art. 20 del c.p.c., il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato, ai sensi dell'art. 34 comma 1 del Capitolato Generale d'Appalto del Ministero dei LL.PP. n° 145 del 19.04.2000 , con l'esclusione della clausola arbitrale.

Qualora eventuali controversie relative al presente affidamento non siano definite in via amministrativa saranno deferite competenza del Foro di Pistoia.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'affidatario non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante

Art. 44 – Disposizioni generali relative ai prezzi unitari – Invariabilità dei prezzi - Nuovi prezzi

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo complessivo a base d'asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi unitari), saranno pagati i lavori appaltati sono indicati nel relativo allegato di progetto.

Essi compensano:

circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili.

E' esclusa ogni forma di revisione prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile, ai sensi di quanto previsto dal Codice dei Contratti D. Lgs n°50/2016 e ss.mm.ii. e per le parti non in contrasto con il Codice degli Appalti, L. n°166/01.08. 2000 e legge n°62/18.04.2005 (Comunitaria 2004).

Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell'elenco prezzi allegato, si procederà alla promozione di nuovi prezzi con le modalità stabilite dall'art. 163 del D.P.R. 05 ottobre 2010 n°207, Regolamento di attuazione in materia di LL.PP. di cui al Codice dei Contratti D. Lgs n°50/2016 e ss.mm.ii., oltre a quanto previsto nelle indicazioni generali poste in calce dell'elenco prezzi allegato.

L'Appaltatore, con la partecipazione all' appalto, si impegna a riconoscere di avere preso conoscenza del presente Capitolato Speciale di Appalto, nonché dei luoghi in cui devono essere eseguiti i lavori e di avere considerato tutte le condizioni e circostanze generali e particolari che hanno influito nella determinazione dell'offerta, offerta che l'Appaltatore stesso, effettuati i propri calcoli, riconosce remunerativa e di sua convenienza.

Art. 45 – Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

In genere l'impresa avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Le tratte ricadenti in terreni soggetti ad invasioni di acque dovranno essere costruite e provate in tempo perché possano trovarsi rinterrate e garantite, con eventuali opere di difesa, al sopravvenire della stagione autunnale.

L'Appaltatore, ai sensi del Codice dei Contratti D. Lgs n°50/2016 e ss.mm.ii. presenterà alla direzione dei lavori per l'approvazione, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio lavori, il piano operativo di sicurezza dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterrà nell'esecuzione delle opere, in armonia col programma di cui al Codice dei Contratti D. Lgs n°50/2016 e ss.mm.ii. e per le parti non in contrasto con il Codice degli Appalti, dalla Legge n° 166 del 01.08.2002.

Art. 46 - Proprietà degli apparecchi illuminanti e delle apparecchiature vetuste rimosse

Gli apparecchi illuminanti e le apparecchiature vetuste rimosse devono caricati su autocarro, trasportati e conferiti in discarica autorizzata, nel rispetto delle normative vigenti con oneri esclusivamente a carico dell'appaltatore.

Nel caso in cui alcuni materiali restino in proprietà all'Amministrazione, l'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo indicato dall' Amministrazione entro un raggio di 10 km dal cantiere intendendosi di ciò compensato coi prezzi previsti nell'elenco prezzi unitari.

Art. 47 - Certificato di Regolare Esecuzione

A conclusione dei lavori in appalto il Direttore dei Lavori, entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori provvederà a redigere un certificato di regolare esecuzione, che sarà debitamente approvato dalla Stazione Appaltante.

CAPITOLO III - SPECIFICHE TECNICHE PRESTAZIONALI

Art. 48 - Tipologia degli apparecchi illuminanti e delle altre apparecchiature elettriche.

Le forniture degli apparecchi illuminanti previste nel I° Lotto Stralcio Funzionale del progetto definitivo – esecutivo relativo alla riqualificazione energetica dell'illuminazione interna degli immobili (Palazzo Comunale, Biblioteca Comunale, Scuola Dell'Infanzia Biccimurri), oggetto del presente appalto, dovranno tenere conto della distribuzione funzionale indicata negli elaborati grafici di cui alle e delle caratteristiche tecniche indicate negli elaborati tecnici di progetto, agli atti di gara.

Per redigere le voci dell'elenco prezzi unitari dei nuovi apparecchi illuminanti e delle altre apparecchiature elettriche da installare negli immobili comunali, se presenti, è stato preso come riferimento il I Prezzario Lavori Pubblici della Regione Toscana .

Si fa presente che L'Amministrazione Comunale intende usufruire del contributo assegnato con Decreto Legge 30 Aprile 2019 n. 34 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, pertanto nella redazione del progetto definitivo-esecutivo, pertanto devono essere rispettati i criteri ambientali minimi - CAM – che le Stazioni appaltanti pubbliche devono utilizzare per realizzare appalti verdi, nel rispetto delle leggi e normative vigenti.

I "**Criteri Ambientali Minimi**" (**CAM**) rappresentano il punto di riferimento a livello nazionale in materia di acquisti pubblici verdi e devono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, per consentire al Piano d'azione sul Green Public Procurement di massimizzare i benefici ambientali ed economici. L'integrazione degli aspetti ambientali nei processi d'acquisto si basa su una visione d'insieme di tutto il ciclo di vita, **Life Cycle Cost (LCC)**, di un bene/servizio/lavoro, permettendo così di prendere in considerazione non solo gli aspetti attribuibili alla progettazione, alla produzione, all'uso e allo smaltimento (intero ciclo di vita), ma anche i costi effettivi per la collettività.

La Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Green Economy) istituisce l'obbligo di utilizzare i CAM per i Servizi energetici per gli edifici, le Attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio, le lampade HID e sistemi LED, corpi illuminanti ed impianti di illuminazione pubblica.

In particolare gli apparecchi illuminanti e le apparecchiature elettriche devono rispettare i "**Criteri Ambientali Minimi**" (**CAM**) e le seguenti specifiche tecniche e caratteristiche illuminotecniche:

Art. 49 - Specifiche tecniche e caratteristiche illuminotecniche degli apparecchi illuminanti e delle altre apparecchiature elettriche da installare nel Palazzo comunale.

Apparecchio pannello LED per illuminazione ambiente a plafone elettronico dimmerabile DALI PUSH 1/10V, installazione a plafone e/o a sospensione nel soffitto, 50W flusso 6832lm ottica emissione diretta con coppia di vani ottici equipaggiati con lenti in metacrilato anti-abbagliamento UGR<19, driver integrato CRI>90, corpo in lamiera d'acciaio verniciato a polveri epossidiche, grado di protezione IP40, alimentazione elettronica dimmerabile DALI/push/1-10V 220-240V 50-60Hz integrata con fattore di potenza >0.95, efficienza luminosa della sorgente 168 lm/W, efficienza dell'apparecchio 136 lm/W, indice di resa cromatica CRI>90.

Apparecchio per illuminazione ambiente profiled e strip led 19,2W/m CRI>90 elettronico, installazione sulla cornice decorativa in gesso della parete 19,2W/m 4000K flusso 1195lm/m dimensioni 2000mm ottica emissione diretta con diffusore opale, driver remoto CRI>90, corpo in estruso di alluminio anodizzato, grado di protezione IP40, alimentazione elettronica 220-240V 50-60Hz remota, n.2 testate, n.4 clips, alimentatore 24V-320W IP65.

Apparecchio per illuminazione ambiente applique luce indiretta elettronico installazione da esterno a parete verniciata di colore bianco 41W 4000K flusso 5700lm dimensioni 1120mm ottica indiretta policarbonato satinato, driver integrato CRI>80, corpo in estruso di alluminio calandrato verniciato a polveri epossidiche, grado di protezione IP40, alimentazione elettronica 220-240V 50-60Hz integrata con fattore di potenza >0.95.

Apparecchio per illuminazione ambiente applique luce indiretta elettronico installazione da esterno a parete verniciata di colore bianco 51W 4000K flusso 7125lm dimensioni 1400mm ottica indiretta policarbonato satinato, driver integrato CRI>80, corpo in estruso di alluminio calandrato verniciato a polveri epossidiche, grado di protezione IP40, alimentazione elettronica 220-240V 50-60Hz integrata con fattore di potenza >0.95.

Apparecchio per illuminazione ambiente applique luce indiretta elettronico installazione da esterno a parete verniciata di colore bianco 61W 4000K flusso 8550lm dimensioni 1680mm ottica indiretta policarbonato satinato, driver integrato CRI>80, corpo in estruso di alluminio calandrato verniciato a polveri epossidiche, grado di protezione IP40, alimentazione elettronica 220-240V 50-60Hz integrata con fattore di potenza >0.95.

Apparecchio per illuminazione ambiente tondo a plafone elettronico, installazione da esterno nel soffitto 36W 4000K IP54 flusso: 3920lm dimensioni 300mm ottica con diffusore in policarbonato ad elevata trasmittanza, driver integrato CRI>80, corpo in policarbonato, grado di protezione IP54, alimentazione elettronica 220-240V 50-60Hz integrata con fattore di potenza >0.95.

Lampada led per lampadario in vetro esistente sala consiliare, filamento led, attacco E14, 8W 806lm 4000K CRI>90, con vetro trasparente.

Apparecchio per illuminazione ambiente monoemissione circolare dia. 400 elettronico installazione da esterno a sospensione nel soffitto 31W 4000K flusso 3443 lm dimension: 400mm ottica emissione diretta con diffusore in PMMA opale, driver integrato CRI>80, corpo in estruso di alluminio calandrato verniciato a polveri epossidiche, grado di protezione IP40, alimentazione elettronica 220-240V 50-60Hz integrata con fattore di potenza >0.95, Kit di alimentazione per installazione a sospensione.

Apparecchio per illuminazione ambiente monoemissione circolare dia. 800 elettronico installazione da esterno a sospensione nel soffitto 63W 4000K flusso 7770 lm dimension: 800mm ottica emissione diretta con diffusore in PMMA opale, driver integrato CRI>80, corpo in estruso di alluminio calandrato verniciato a polveri epossidiche, grado di protezione IP40, alimentazione elettronica 220-240V 50-60Hz integrata con fattore di potenza >0.95, Kit di alimentazione per installazione a sospensione.

Apparecchio per illuminazione ambiente in esecuzione da esterno a soffitto e/o a parete, LED 1547lm 4000K CRI>80 11W, con corpo in policarbonato infrangibile con grado di protezione IP66, corpo stampato ad iniezione, in policarbonato grigio RAL7035, infrangibile, di elevata esistenza meccanica, diffusore stampato ad iniezione in policarbonato trasparente prismaticizzato internamente per un maggior controllo luminoso, autoestinguento V2, stabilizzato ai raggi UV, finitura esterna liscia, connettore per l'installazione rapida, grado di protezione IP66IK08, completa di RADAR SENSOR dispositivo elettronico che rileva immediatamente qualsiasi presenza entri nel suo campo d'azione.

Apparecchio per illuminazione ambiente in esecuzione da esterno a soffitto e/o a parete, LED 3102lm 4000K CRI>80 22W, con corpo in policarbonato infrangibile con grado di protezione IP66, corpo stampato ad iniezione, in policarbonato grigio RAL7035, infrangibile, di elevata esistenza meccanica, diffusore stampato ad iniezione in policarbonato trasparente prismaticizzato internamente per un maggior controllo luminoso, autoestingente V2, stabilizzato ai raggi UV, finitura esterna liscia, connettore per l'installazione rapida, grado di protezione IP66IK08, completa di RADAR SENSOR dispositivo elettronico che rileva immediatamente qualsiasi presenza entri nel suo campo d'azione.

Apparecchio per illuminazione ambiente plafone elettronico o similare installazione da esterno nel soffitto e/o a parete 20W 4000K IP65 flusso 1304lm dimensioni 250x250mm ottica diffusore in policarbonato ad elevata trasmittanza, driver integrato CRI>80, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polvere, grado di protezione IP65, alimentazione elettronica 220-240V 50-60Hz integrata con fattore di potenza >0.95.

Apparecchio per illuminazione ambiente applique luce diretta/indiretta elettronico installazione da esterno a parete 7,5W 4000K IP40 flusso 598lm dimensioni 120x100x90mm, driver integrato CRI>90, corpo in lega di alluminio verniciato a polvere, grado di protezione IP40, alimentazione elettronica 220-240V 50-60Hz integrata con fattore di potenza >0.95.

Sensore DALI BT plafone, compreso canale e linea di collegamento alla centralina ed al comando di dimmerazione annuale posto in prossimità della porta.

Centralina DALI BT 108x30H21, compreso cassetta in PVC per alloggio della stessa, canale e linea di alimentazione.

Rilevatore di movimento e di presenza, Mini-Rilevatore di movimento con area di rilevamento di 180°, testa del sensore regolabile su 2 livelli, raggio d'azione modificabile mediante regolazione della testa del sensore, fermagli di copertura per mascherare le sorgenti di disturbo o restringere l'area di rilevamento, valore di luce crepuscolare e tempo di funzionamento supplementare impostabili mediante potenziometri posti sul lato inferiore del rilevatore, montaggio a parete, compreso canale e linea di collegamento fino alla scatola di derivazione esistente.

Art. 50 - Specifiche tecniche e caratteristiche illuminotecniche degli apparecchi illuminanti e delle altre apparecchiature elettriche da installare nella Biblioteca comunale.

Apparecchio per illuminazione ambiente per installazione su binario elettrificato dimmerabile Dali a sospensione 54W 4000K Flusso 3904lm Ottica emissione diretta con diffusore con tecnologia microstrutturata UGR<19 Driver integrato CRI>90, corpo in estruso di alluminio verniciato a polveri epossidiche, grado di protezione IP40, alimentazione elettronica dimmerabile DALI 220-240V 50-60Hz integrata con fattore di potenza >0.95, schermo micro UGR19 L=1.800mm, testate bianche (coppia), adattatore 3P+DALI e MECC. bianco, binario elettrificato trifase 7 poli con 2 conduttori aggiuntivi per segnale DALI/0-10V/1-10V o similare, versione dimmerabile DALI, conduttori in rame racchiusi in profili estrusi rigidi di materiale isolante ad alta rigidità elettrica, con corpo realizzato in alluminio IP40, cablaggio: L1/L2/L3/N/PE 16A 230/440V e D+ D- 2x1A/50V FELV AC (DALI), kit sospensione, copertura, alimentazioni di testa, testate di chiusura, giunti elettrificati, fissaggi a plafone per binario e giunti flessibili

Apparecchio per illuminazione ambiente tondo plafone elettronico o similare, installazione da esterno nel soffitto 36W 4000K IP54 flusso: 3920lm dimensioni 300mm ottica con diffusore in policarbonato ad elevata trasmittanza, driver integrato CRI>80, corpo in policarbonato, grado di protezione IP54, alimentazione elettronica 220-240V 50-60Hz integrata con fattore di potenza >0.95

Sensore DALI BT plafone, compreso canale e linea di collegamento alla centralina ed al comando di dimmerazione annuale posto in prossimità della porta

Centralina DALI BT 108x30H21, compreso cassetta in PVC per alloggio della stessa, canale e linea di alimentazione

Rilevatore di movimento e di presenza, Mini-Rilevatore di movimento con area di rilevamento di 180°, testa del sensore regolabile su 2 livelli, raggio d'azione modificabile mediante regolazione della testa del sensore, fermagli di copertura per mascherare le sorgenti di disturbo o restringere l'area di rilevamento, valore di luce crepuscolare e tempo di funzionamento supplementare impostabili mediante potenziometri posti sul lato inferiore del rilevatore, montaggio a parete, compreso canale e linea di collegamento fino alla scatola di derivazione esistente

Art. 51 - Specifiche tecniche e caratteristiche illuminotecniche degli apparecchi illuminanti e delle altre apparecchiature elettriche da installare nella Scuola Dell'Infanzia Biccimurri.

Apparecchio pannello LED per illuminazione ambiente plafone elettronico dimmerabile DALI PUSH 1/10V, installazione da esterno nel soffitto, 30W flusso 4100lm ottica emissione diretta con coppia di vani ottici equipaggiati con lenti in metacrilato anti-abbagliamento UGR<19, driver integrato CRI>90, corpo in lamiera d'acciaio verniciato a polveri epossidiche, grado di protezione IP40, alimentazione elettronica dimmerabile DALI/push/1-10V 220-240V 50-60Hz integrata con fattore di potenza >0.95, efficienza luminosa della sorgente 168 lm/W, efficienza dell'apparecchio 136 lm/W, indice di resa cromatica CRI>90.

Apparecchio pannello LED per illuminazione ambiente plafone elettronico dimmerabile DALI PUSH 1/10V, installazione da esterno nel soffitto, 50W flusso 6832lm ottica emissione diretta con coppia di vani ottici equipaggiati con lenti in metacrilato anti-abbagliamento UGR<19, driver integrato CRI>90, corpo in lamiera d'acciaio verniciato a polveri epossidiche, grado di protezione IP40, alimentazione elettronica dimmerabile DALI/push/1-10V 220-240V 50-60Hz integrata con fattore di potenza >0.95, efficienza luminosa della sorgente 168 lm/W, efficienza dell'apparecchio 136 lm/W, indice di resa cromatica CRI>90.

Apparecchio per illuminazione ambiente in esecuzione da esterno a soffitto e/o a parete, LED 3102lm 4000K CRI>80 22W, con corpo in policarbonato infrangibile con grado di protezione IP66, corpo stampato ad iniezione, in policarbonato grigio RAL7035, infrangibile, di elevata esistenza meccanica, diffusore stampato ad iniezione in policarbonato trasparente prismaticizzato internamente per un maggior controllo luminoso, autoestinguento V2, stabilizzato ai raggi UV, finitura esterna liscia, connettore per l'installazione rapida, grado di protezione IP66IK08, completa di RADAR SENSOR dispositivo elettronico che rileva immediatamente qualsiasi presenza entri nel suo campo d'azione.

Apparecchio per illuminazione ambiente, in esecuzione da esterno a soffitto e/o a parete, LED 5585lm 4000K CRI>80 39W, con corpo in policarbonato infrangibile con grado di protezione IP66, corpo stampato ad iniezione, in policarbonato grigio RAL7035, infrangibile, di elevata esistenza meccanica, diffusore stampato ad iniezione in policarbonato trasparente prismaticizzato internamente per un maggior controllo luminoso, autoestinguento V2, stabilizzato ai raggi UV, finitura esterna liscia, connettore per l'installazione rapida, grado di protezione IP66IK08, completa di RADAR SENSOR dispositivo elettronico che rileva immediatamente qualsiasi presenza entri nel suo campo d'azione.

Apparecchio per illuminazione ambiente per temperature fino a +65°C, in esecuzione da esterno all'interno della cappa della cucina, LED 2875 lm 4000K CRI>90 17 W, con corpo in policarbonato coestruso autoestinguento satinato, resistente ai raggi UV, tappi in alluminio presso fuso con guarnizione a tenuta e connettore ad innesto rapido, ottica diffondente con funzione dissipativi, emissione simmetrica diffondente, presa femmina da cablare, montaggio a plafone con apposite staffe, grado di protezione IP67D, alimentazione elettronica integrata

Apparecchio per illuminazione ambiente tondo plafone elettronico o similare, installazione da esterno nel soffitto 36W 4000K IP54 flusso: 3920lm dimensioni 300mm ottica con diffusore in policarbonato ad elevata trasmittanza, driver integrato CRI>80, corpo in policarbonato, grado di protezione IP54, alimentazione elettronica 220-240V 50-60Hz integrata con fattore di potenza >0.95

Apparecchio per illuminazione ambiente in esecuzione da esterno a parete, LED 1752 lm 4000K CRI>80 20 W, con corpo in tecnopolimero stabilizzato colore grigio infrangibile, diffusore in policarbonato satinato antiabbagliamento, infrangibile ed autoestinguento V2 stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento, liscio esternamente, antipolvere, guarnizione in materiale ecologico, pressacavo in nylon f.v. diam.1/2 pollice gas, montaggio a parete, grado di protezione IP65IK08, fattore di potenza 0.9

Apparecchio per illuminazione ambiente installazione da esterno nel soffitto e/o a parete 20W 4000K IP65 flusso 1304lm dimensioni 250x250mm ottica diffusore in policarbonato ad elevata trasmittanza, driver integrato CRI>80, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polvere, grado di protezione IP65, alimentazione elettronica 220-240V 50-60Hz integrata con fattore di potenza >0.95

Sensore DALI BT plafone, compreso canale e linea di collegamento alla centralina ed al comando di dimmerazione annuale posto in prossimità della porta

Centralina DALI BT 108x30H21, compreso cassetta in PVC per alloggio della stessa, canale e linea di alimentazione.

Rilevatore di movimento e di presenza, Mini-Rilevatore di movimento con area di rilevamento di 180°, testa del sensore regolabile su 2 livelli, raggio d'azione modificabile mediante regolazione della testa del sensore, fermagli di copertura per mascherare le sorgenti di disturbo o restringere l'area di rilevamento, valore di luce crepuscolare e tempo di funzionamento supplementare impostabili mediante potenziometri posti sul lato inferiore del rilevatore, montaggio a parete, compreso canale e linea di collegamento fino alla scatola di derivazione esistente

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di ordinare tipologie di beni anche diversi da quelli previsti nel computo metrico, qualora ciò si rendesse necessario per provvedere ad esigenze diverse. In tale eventualità, saranno preventivamente concordati con l'impresa aggiudicataria i nuovi prezzi unitari.

Tutti i componenti forniti devono possedere propria manualistica e documentazione tecnica idonea alla descrizione del rispettivo funzionamento, montaggio ed utilizzo con particolare richiamo alle modalità operative di impiego per un corretto utilizzo.

La suddetta documentazione dovrà far fede delle caratteristiche tecniche dei componenti che saranno verificate in sede di collaudo.

In caso di indisponibilità o irreperibilità sul mercato di prodotti corrispondenti alle caratteristiche tecniche per causa di forza maggiore (ad esempio superamento o prescrizione degli standard europei per intervenute modifiche normative o simili), al fine di non pregiudicare il regolare svolgimento delle forniture, l'Amministrazione potrà concordare forniture alternative, comunque rispondenti alle leggi e normative al momento vigenti.

Per consentire una migliore valutazione delle forniture, l'Amministrazione appaltante potrà richiedere, in qualunque momento e con termini di consegna tassativi, la campionatura dei prodotti offerti, non ricompresi nell'elenco dei prezzi unitari, senza alcun onere aggiuntivo a carico della stazione appaltante relativamente alla loro consegna, ritiro o per eventuali danneggiamenti.

Art. 52 - Norme e specifiche tecniche dei materiali.

Le sorgenti luminose e gli apparecchi di illuminazione devono essere certificati anche per quanto riguarda le caratteristiche fotometriche (solido fotometrico, resa cromatica, flusso luminoso, efficienza luminosa), nonché per la loro conformità ai criteri di sicurezza e di compatibilità elettromagnetica previsti dalle norme tecniche vigenti e recanti la marcatura CE;

Le sorgenti luminose e gli apparecchi di illuminazione devono rispettare i seguenti requisiti tecnici minimi, definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi della direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e devono avere almeno le stesse caratteristiche tecnico funzionali di quelli sostituiti e nel rispetto dei requisiti normativi d'impianto previsti dalle norme UNI e CEI vigenti;

I sistemi di illuminazione esterni o emittenti verso l'esterno devono essere realizzati in conformità alla normativa sull'inquinamento luminoso e sulla sicurezza, ove presenti.

Art. 53 - Qualità dei materiali .

Tutti i materiali e le apparecchiature utilizzate per la realizzazione degli impianti in oggetto dovranno essere adatti agli ambienti di installazione e rispondenti alle relative Norme CEI - UNEL, ove esistano. Inoltre tutti i materiali dovranno presentare il Marchio CE e, quelli per i quali ne sia prevista la concessione, dovranno essere muniti del Marchio Italiano di Qualità (IMQ) e/o del contrassegno CEI o di altro Marchio o Certificazione equivalente.

In ogni caso materiali ed apparecchiature dovranno essere di alta qualità, di sicura affidabilità e completi di tutti gli elementi accessori necessari per la loro messa in opera e per il corretto funzionamento.

I corpi illuminanti dovranno fare parte, per quanto possibile, di una o più serie della stessa casa costruttrice, la quale dovrà corredare gli apparecchi illuminanti dei relativi certificati di collaudo, rispondenza alle norme e garanzie di inalterabilità dei materiali impiegati nell'assemblaggio.

Gli equipaggiamenti elettrici, per quanto possibile, dovranno essere della stessa casa costruttrice, per rendere più ristretto ed omogeneo il parco ricambi.

Art. 54 - Modalità di esecuzione della posa in opera degli apparecchi illuminanti e delle altre apparecchiature elettriche.

Per la esatta collocazione nei locali degli elementi oggetto della presente fornitura, il fornitore dovrà seguire le indicazioni contenute negli elaborati progettuali e le ulteriori prescrizioni dettate dal Direttore dei lavori.

Il montaggio, il posizionamento e tutte le altre operazioni necessarie alla messa in opera a perfetta regola d'arte degli apparecchi illuminanti e delle altre apparecchiature elettriche dovranno essere realizzate nei tempi ed alle condizioni previste nel presente Capitolato speciale di appalto.

La fornitura delle tipologie di corpi illuminanti previste dal progetto deve comprendere ogni onere ed accessorio per consegnare l'opera indicata, perfettamente eseguita a regola d'arte ed idonea alle funzioni richieste secondo buona norma e consuetudine.

L'offerta complessiva dovrà comprendere, oltre alla fornitura dei beni, anche:

- il montaggio di ogni elemento, previo smontaggio di ogni lampada;
- il montaggio e fissaggio di ogni accessorio in dotazione;
- misure di protezione per gli eventuali arredi presenti;
- il trasporto alla discarica di tutti i materiali di risulta (smaltimento degli imballaggi, smaltimento lampade esistenti, ed altro.);
- la custodia dei materiali durante tutto il periodo di allestimento;
- innalzamento ai piani e movimentazioni in generale tenendo conto che gli edifici comunali sono elevati su più piani;
- la pulizia perfetta dei locali all'avvenuta ultimazione della posa dei corpi illuminanti.

La posa degli apparecchi illuminanti e delle altre apparecchiature elettriche dovrà essere concordata nella modalità e tempi con l'Amministrazione Comunale.

Tutti i lavori per la posa in opera degli apparecchi e delle altre apparecchiature elettriche dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e secondo le prescrizioni che, in corso di esecuzione dei lavori, verranno fornite dal Direttore dei Lavori.

E' inteso che la ditta fornitrice attuerà, a sua cura e spese, tutti i provvedimenti necessari alla richiesta di autorizzazioni, alla fornitura di certificazioni e prove sui materiali e quant'altro occorrente.

E' inteso altresì che l'Amministrazione Comunale dovrà essere indenne da qualsiasi responsabilità verso terzi per eventuali danni che dovessero derivare dalla posa in opera.

Nello specifico, la posa in opera che richieda interventi sulla struttura per ancoraggi, dovrà essere condotta secondo le prescrizioni del Direttore dei Lavori.

Lo smontaggio, la rimozione e l'allontanamento dei materiali utilizzati per la posa in opera, come riportato al precedente articolo, si intende a cura della ditta aggiudicataria.

Eventuali danneggiamenti alla struttura ed agli arredi causati dalla ditta aggiudicataria durante la posa in opera degli apparecchi illuminanti e degli impianti elettrici saranno posti a carico della ditta stessa, dopo opportuna quantificazione operata dal Responsabile del Procedimento.

L'installazione dei vari apparecchi illuminanti e delle altre apparecchiature elettriche dovrà essere eseguita, a regola d'arte, da personale specializzato sotto la diretta responsabilità dell'Appaltatore e per esso, dal Direttore dei lavori.

Poiché il montaggio degli apparecchi illuminanti e degli impianti elettrici dovranno essere eseguiti contemporaneamente allo svolgimento delle varie attività lavorative che vengono svolte all'interno degli immobili comunali interessati dall'intervento di riqualificazione energetica, i tempi e le modalità delle operazioni di consegna e posa in opera degli apparecchi illuminanti, dovranno essere preventivamente concordate con l'Amministrazione appaltante.

L'Impresa, dovrà essere informata delle condizioni limitative di esecuzione dei lavori di cui sopra e delle prescrizioni contenute nel DUVRI allegato agli atti di gara e dovrà effettuare le forniture assumendosi a proprio rischio le spese di ogni natura.

Art. 55 - Certificazioni, pulizie, verifiche tecniche

Ai fini della normativa sulla sicurezza antincendio l'Impresa aggiudicataria, contestualmente al termine dei lavori di fornitura e posa in opera di tutti gli apparecchi illuminanti oggetto dell'appalto, dovrà fornire all'Amministrazione comunale la sotto indicata documentazione:

- la conformità degli articoli alle norme UNI EN ISO vigenti in materia e, in particolare, alla normativa UNI EN 527/1;
- dichiarazione di conformità resa dal produttore o fornitore, nella quale si dichiara che gli apparecchi illuminanti e le altre apparecchiature elettriche forniti (indicare gli estremi della bolla di consegna) sono stati costruiti in conformità al prototipo approvato.

L'Impresa aggiudicataria dovrà, successivamente al montaggio dei corpi illuminanti, presentare:

- la certificazione che gli apparecchi illuminanti e le altre apparecchiature elettriche inserite negli arredi siano state realizzate e installate in conformità alla vigente legislazione in materia di sicurezza antincendio;
- certificazioni attestanti la conformità degli apparecchi illuminanti e delle altre apparecchiature elettriche consegnati alla normativa in materia di sicurezza applicabile - ex D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni T.U. 81/08.

Tutte le restanti certificazioni, dovranno essere intestate alle aziende produttrici degli apparecchi illuminanti e delle altre apparecchiature elettriche fornite all'Amministrazione Comunale.

Le certificazioni dovranno essere prodotte in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art.18 del D.P.R. n. 445/2000.

Tutti i locali dovranno essere perfettamente puliti al termine del montaggio dei corpi illuminanti con la rimozione di tutti i residui di lavorazione.

Tutti gli imballi ed i rifiuti di lavorazione dovranno essere correttamente smaltiti a cura ed onere dell'Impresa aggiudicataria secondo le vigenti leggi ed i regolamenti di pulizia urbana del Comune di Larciano.

Ai fini dell'accertamento della corrispondenza degli apparecchi illuminanti e delle altre apparecchiature elettriche installate alle caratteristiche precisate nel progetto definitivo - esecutivo, ovvero a quelle dichiarate in offerta, l'Amministrazione comunale potrà sottoporre la fornitura a verifiche tecniche per accertare anche la perfetta esecuzione a regola d'arte dell'installazione dei corpi illuminanti ed il rispetto di tutte le norme contrattuali.

Tali verifiche verranno effettuate entro 15 giorni lavorativi dalla data di completamento delle operazioni di montaggio.

Qualora una o più caratteristiche non corrispondessero a quanto previsto, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di fare rimuovere gli apparecchi illuminanti e le altre apparecchiature elettriche installate.

In tal caso, la Ditta aggiudicataria è obbligata a rimuovere immediatamente gli apparecchi illuminanti e le altre apparecchiature elettriche non conformi ed a sostituirli con altri idonei, ovvero a provvedere ad eliminare le anomalie riscontrate entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal giorno della richiesta anticipata a mezzo fax o tramite posta certificata (PEC).

Si rammenta che l'installazione degli apparecchi illuminanti e delle altre apparecchiature elettriche non conformi a quanto previsto dal presente Capitolato non costituisce interruzione dei termini di consegna. Pertanto, qualora le operazioni per risolvere eventuali anomalie riscontrate si protraggano oltre il termine contrattuale, si procederà all'applicazione delle relative penalità previste.

Qualora si renda necessario accertare, la corrispondenza del materiale installato alle caratteristiche tecniche precisate nel presente contratto, ovvero a quelle indicate in offerta, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà fare eseguire prove tecniche di laboratorio specialistiche, collaudi, verifiche illuminotecniche, anche a tecnici esterni esperti nel settore illuminotecnico ,

Art. 56 - Garanzie e assistenza tecnica post - installazione.

Gli apparecchi illuminanti e le altre apparecchiature elettriche, oggetto del presente appalto dovranno essere garantiti per almeno **ventiquattro mesi, a partire** dalla data del collaudo e/o certificato di regolare esecuzione e in tale garanzia dovrà rientrare sia la manodopera che il costo dei pezzi di ricambio ed ogni

altro onere occorrente per gli eventuali interventi di riparazione e assistenza tecnica dovuti a difetti costruttivi.

L'impresa sarà obbligata alla conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti, dalla data d'inizio dei lavori sino alla data di collaudo finale ed a riparare e/o realizzare, ove necessario, a sue spese e cura, tutte quelle opere derivanti da cattiva installazione, difetti di materiale, o di montaggio dello stesso, nonché tutto quanto dipendente da una insufficiente osservanza del contratto e della perfetta regola d'arte, senza alcun onere aggiuntivo da parte dell'Amministrazione Comunale.

L'appaltatore ha l'obbligo della garanzia completa del funzionamento e del rendimento degli impianti estesa ai materiali di sua fornitura ed alle installazioni fino ad un anno dopo il verbale di collaudo definitivo.

Durante il periodo di garanzia e assistenza post - installazione, l'impresa aggiudicataria dovrà assicurare la disponibilità dei pezzi di ricambio occorrenti in caso di guasti e/o rotture.

I tempi di intervento per la sostituzione dei pezzi o per il ripristino delle funzioni non dovranno essere superiori a 5 giorni lavorativi dalla segnalazione.

Per tutto il periodo di garanzia, l'Impresa aggiudicataria dovrà prestare un servizio di assistenza tecnica sui beni installati.

Nell'esecuzione delle opere l'impresa dovrà osservare tutti quei provvedimenti e cautele necessari a garantire l'incolumità di tutte le persone addette ai lavori dei terzi, nonché atte ad evitare danni a beni pubblici e privati.

Ogni più ampia responsabilità in caso d'infortuni ricadrà sull'impresa aggiudicataria, restando così la Committente sollevata da qualsiasi responsabilità in merito.

Art. 57 - Riservatezza

Il Contraente si obbliga a mantenere strettamente riservate e confidenziali le informazioni tecniche, commerciali, o di altra natura di cui dovesse venire a conoscenza nell'esecuzione del Contratto. Il Contraente si impegna a far osservare tale obbligo anche a tutti i dipendenti, rappresentanti, collaboratori, subappaltatori e terzi di cui si avvalga per l'espletamento del Contratto. Restano escluse le informazioni di pubblico dominio o la cui rivelazione è richiesta da disposizioni di legge o di pubblica autorità.